



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

IL MINISTRO

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e, in particolare, l'articolo 11, concernente iniziative finalizzate all'innovazione metodologico-didattica;
- VISTO l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche;
- VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;
- VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali";
- VISTE la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57 concernente le Linee Guida relative al primo biennio degli istituti tecnici e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli istituti tecnici;
- VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;
- CONSIDERATO che le nuove classi prime degli istituti professionali, di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017, saranno attivate a partire dall'anno scolastico 2018/2019;
- RITENUTO, pertanto, di non procedere alla sperimentazione di percorsi quadriennali per gli istituti professionali;
- ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nella seduta del 10 maggio 2017;
- RITENUTO di poter accogliere le proposte di modificazione al testo del decreto formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;
- CONSIDERATA l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione tendente ad attribuire al Comitato scientifico nazionale il compito di definire Linee guida per l'elaborazione delle proposte progettuali delle scuole, in quanto, oltre al fine di garantire l'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4 del citato DPR n. 275/1999, le indicazioni generali sono contenute nel presente decreto e nel successivo avviso per le scuole;
- CONSIDERATA l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione tendente a confermare la normativa vigente in merito all'attuazione dell'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non

linguistica, poiché il DPR n. 89/2010 dispone tale insegnamento nel quinto anno di corso;

CONSIDERATA l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione tendente a non prevedere la compensazione oraria conseguente alla riduzione di una annualità del percorso scolastico, al fine di garantire maggiori opportunità di apprendimento agli studenti;

CONSIDERATA l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione relativa alla presenza di altri profili del Ministero e dell'Università nella commissione tecnica incaricata di selezionare le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche, in quanto tale commissione sarà composta da esperti nel campo dell'istruzione secondaria di secondo grado;

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado**

1. Ai fini della piena attuazione dell'autonomia scolastica e del curriculum di scuola, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un piano nazionale di innovazione ordinamentale, ai sensi dell'articolo 11, DPR 8 marzo 1999, n. 275.
2. Il piano intende verificare la fattibilità della riduzione di un anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali dei licei e degli istituti tecnici.
3. Sono esclusi dal piano nazionale di innovazione ordinamentale i percorsi di istruzione professionale, che sono ridefiniti, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
4. Il piano è destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
5. Il corso di studi garantisce l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili.
6. Il corso di studi assicura agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno.

### **Art. 2 –Soggetti destinatari**

1. Sono ammesse a partecipare al piano nazionale, previa selezione pubblica, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, che presentino progetti di innovazione metodologico-didattica finalizzati alla realizzazione di percorsi quadriennali di cui all'articolo 1 relativi agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico.

### **Art. 3 – Durata del Piano nazionale**

1. Gli istituti selezionati secondo le modalità previste dal successivo articolo 6, sono autorizzati, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica coinvolta nel piano di sperimentazione.

2. Al termine del ciclo sperimentale quadriennale, previa valutazione positiva da parte del Comitato Scientifico Nazionale di cui al successivo art. 9, la sperimentazione può essere rinnovata.
3. In caso di mancato rinnovo, a seguito di valutazione non positiva, le sole classi intermedie già funzionanti sono autorizzate a completare il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

#### **Art. 4 - Caratteristiche dei progetti**

1. I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2, elaborati sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati nell'avviso di selezione pubblica, devono qualificarsi per un elevato livello di innovazione in ordine all'articolazione e alla rimodulazione dei piani di studio, all'utilizzo delle tecnologie e delle attività laboratoriali, all'insegnamento con metodologia CLIL, ai processi di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, il mondo del lavoro, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici.
2. A tal fine, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione provvede ad acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate aventi i requisiti di cui al successivo articolo 5.

#### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione**

1. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al piano nazionale di cui all'articolo 1 devono predisporre, previa deliberazione degli organi collegiali competenti e in linea con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di un percorso quadriennale che abbia le seguenti caratteristiche:
  - a) Indicazione dell'indirizzo – liceale o tecnico – cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
  - b) Attivazione della classe prima sperimentale con il numero di alunni previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti. Il progetto indica, pena esclusione dalla procedura di selezione, i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di istituto da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione. In ogni caso la classe prima sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivata nell'istituto statale o paritario. Non possono essere accolte iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di iscrizione, esami di idoneità, ecc.) e, nel corso dei quattro anni di sperimentazione, di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.
  - c) Realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici.
  - d) Potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso.
  - e) Valorizzazione delle attività laboratoriali e dell'utilizzo delle tecnologie didattiche innovative per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e di competenze trasversali, anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe.
  - f) Articolazione del curriculum attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 7.

- g) Adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999, finalizzati anche a compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi, e per realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dal terzo anno di corso.

#### **Art. 6 – Selezione delle proposte progettuali**

1. La selezione delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni scolastiche è effettuata da una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da dirigenti tecnici e funzionari dell'amministrazione esperti per i diversi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
2. La Commissione procederà a valutare le proposte progettuali debitamente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
  - a) coerenza del progetto con le finalità dell'articolo 1 e presenza dei requisiti indicati nell'articolo 5;
  - b) equilibrata distribuzione delle classi sperimentali a livello nazionale e coinvolgimento nel piano di innovazione dei percorsi ordinamentali di liceo e di istruzione tecnica.

#### **Art. 7 – Esame di Stato per i percorsi sperimentali quadriennali**

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento.
2. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
3. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennali, non è consentita l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.

#### **Art. 8 – Comitati scientifici regionali**

1. I Comitati scientifici regionali costituiti, sulla base di criteri nazionali, presso ogni Ufficio scolastico regionale, valutano ogni anno gli esiti della sperimentazione con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio.
2. Annualmente i Comitati regionali predispongono una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto da inviare al Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9.

#### **Art. 9 – Comitato scientifico nazionale**

1. Il Comitato scientifico nazionale, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra esperti dei diversi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, valuta l'andamento nazionale del piano di innovazione ordinamentale e predisponde annualmente una relazione che sarà trasmessa al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
2. Il Comitato scientifico nazionale cura, altresì, la predisposizione di misure di accompagnamento e formazione a sostegno delle istituzioni scolastiche coinvolte nel piano di sperimentazione.

3. Il Comitato scientifico nazionale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della consulenza di esperti delle associazioni professionali e disciplinari della scuola.

**Art. 10 – Gestione amministrativa**

1. Presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la segreteria del Comitato scientifico nazionale con funzioni di supporto organizzativo e amministrativo.

2. Nessuna indennità, compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti degli organismi regionali e nazionali di cui agli articoli 6, 8, 9.

**Art. 11 – Norme transitorie**

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano già in corso progetti per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con appositi decreti ministeriali, possono partecipare alla selezione pubblica di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Qualora le proposte progettuali presentate da tali istituzioni vengano valutate positivamente dalla commissione di cui all'articolo 6, le sperimentazioni in atto proseguiranno dall'anno scolastico 2018/2019 secondo le condizioni e la tempistica previste dal presente decreto.

3. Qualora le istituzioni scolastiche di cui comma 1 non presentino una proposta progettuale ovvero non risultino tra le istituzioni selezionate, non si procederà al rinnovo dei decreti di autorizzazione delle sperimentazioni in atto. Le sole classi intermedie, già funzionanti sulla base dei precedenti decreti ministeriali, completeranno il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

**Art. 12 – Province Autonome di Trento e Bolzano**

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare per un numero limitato di istituzioni scolastiche autonomi progetti di innovazione ai sensi dell'articolo 11 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO

Valeria Fedeli



17